

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2713

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(SALVINI)

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista
dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

Presentato il 21 novembre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il presente disegno di legge apporta modifiche all'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al duplice fine di:

prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega ivi prevista;

precisare che il decreto legislativo con cui si darà attuazione alla delega è finalizzato all'integrale riscrittura del codice della strada, con conseguente adozione di un nuovo codice, non esaurendosi quindi nella revisione e nel riordino del codice vigente di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In tale prospettiva, il differimento temporale proposto costituisce il presupposto

necessario per attuare l'ambiziosa e complessa operazione costituita dalla redazione di un nuovo codice in materia di motorizzazione e circolazione stradale, che potrà comprendere anche l'attuale disciplina, opportunamente rivista, razionalizzata e integrata, nonché le modifiche già apportate dalla stessa legge 25 novembre 2024, n. 177.

Nel corso dell'istruttoria svolta per l'esercizio della delega, infatti, è emersa l'esigenza di estendere l'intervento normativo oltre la mera revisione del testo del codice, predisponendo un nuovo *corpus* normativo recante l'insieme delle disposizioni di carattere legislativo e regolamentare del settore. Tale esigenza risulta coerente con l'obiettivo di una radicale semplificazione del quadro normativo, resa necessaria dall'elevato grado di frammentazione e disorganicità tra le fonti di rango primario e

secondario che, allo stato attuale, disciplinano la materia.

Il legislatore delegato, pertanto, sarà tenuto a predisporre uno schema di decreto legislativo ispirato a questo innovativo meccanismo di semplificazione strutturale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, che restano immutati.

A tale esigenza risponde la modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge al primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 della legge n. 177 del 2024.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla lettera d) del comma 3 e sul comma 5 dello stesso articolo 35, al fine di abrogarne le disposizioni concernenti la delegificazione ivi prevista. Infatti, nell'ambito dei lavori già avviati per la redazione del nuovo codice non è emersa alcuna esigenza di delegificazione di normativa esistente, posto che il progettato testo normativo conterrà la disciplina di rango primario e quella di natura tecnica, ora prioritariamente inserita nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Ci si prefigge, così, di addivenire a un nuovo *corpus* normativo che sarà un codice auto-esaustivo recante, oltre alla normativa primaria, anche la disciplina di natura tecnica, oggi in parte contenuta nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

In tale chiave vanno lette le modifiche apportate al comma 4 del citato articolo 35. In particolare, con tali modifiche si precisa, analogamente a quanto avvenuto per il codice dei contratti pubblici, che, sia nelle materie di cui al comma 3 sia nelle materie indicate nel medesimo comma 4, la disciplina relativa alle procedure, la normativa tecnica nonché la disciplina oggi recata dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada può essere contenuta in appositi allegati al citato codice.

Parimenti viene introdotto il comma 4-bis, con il quale il Governo è autorizzato a procedere al riordino e all'aggiornamento di tutta la disciplina nella materia, attual-

mente contenuta in regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Anche tale disciplina sarà contenuta in appositi allegati al redigendo codice.

La novella operata al comma 6 dell'articolo 35 dalla lettera f) dell'articolo 1 del disegno di legge precisa che gli allegati previsti dai commi 4 e 4-bis potranno essere abrogati e sostituiti, rispettivamente, con regolamenti adottati ai sensi dei commi 1 o 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Il procedimento delineato, mutuato da quello che ha interessato il codice dei contratti pubblici, consentirà di elaborare un codice della strada esaustivo, recante la disciplina tecnica che, in prima istanza, entra come normativa primaria e che, in sede di prima modifica, potrà essere derubricata a fonte regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 o 3, della legge n. 400 del 1988.

Si dispone, infine, l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, in quanto i regolamenti e gli allegati al codice saranno esaustivi anche in relazione alla disciplina di dettaglio.

La novella, alla luce delle modifiche sopra descritte, è, dunque, primariamente finalizzata a un obiettivo di semplificazione, dal quale discende, come corollario, una maggiore flessibilità ordinamentale.

Sotto il primo profilo, la riconduzione dell'intera disciplina di dettaglio entro un testo unico annesso alla fonte di rango primario supera la frammentazione e la stratificazione normativa, ovviando alle conseguenti difficoltà di reperimento e coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti per i cittadini e gli operatori.

Sotto il secondo profilo, nella prospettiva sopra evidenziata si risponde all'esigenza di assicurare la necessaria tempestività nell'adeguamento delle norme all'evoluzione tecnologica e alle mutevoli esigenze di sicurezza, senza ricorrere all'aggravio del procedimento legislativo ordinario.

La complessità giuridica e tecnica dell'attività di ricognizione, selezione e armonizzazione di decenni di produzione normativa impone, di conseguenza, un oriz-

zonte temporale adeguato a garantirne la coerenza intrinseca e la corretta realizzazione.

Il termine di dodici mesi fissato dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, nella formulazione vigente, risulta pertanto incongruo rispetto all'obiettivo di redigere un nuovo codice; la proroga proposta costitui-

sce dunque una condizione essenziale per il corretto ed efficace esercizio della delega, finalizzato alla formazione di un ordinamento della circolazione stradale organico, semplificato e stabile, anche allo scopo di conferire al sistema sanzionatorio maggiore efficacia e capacità deterrente.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il disegno di legge interviene sull'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, recante *“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il primo periodo del comma 1 del citato articolo 35 al fine di

- a) prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega ivi prevista;
- b) precisare che il redigendo decreto legislativo è finalizzato all'integrale riscrittura del codice della strada, con conseguente adozione di un nuovo codice che non si esaurisce nella revisione e nel riordino del codice vigente di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Le lettere da b) a f) apportano modifiche al suddetto articolo al fine di disciplinare alcuni profili connessi al sistema e alle relative fonti normative.

La lettera g), infine, dispone l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 35, in quanto i regolamenti o gli allegati al codice saranno esaustivi anche in relazione alla disciplina di dettaglio.

Le disposizioni presentano carattere procedurale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

13/11/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il disegno di legge interviene sull'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, al duplice fine di:

- prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega ivi prevista;
- precisare che il redigendo decreto legislativo è finalizzato all'integrale riscrittura del codice della strada, con conseguente adozione di un nuovo codice che non si esaurisce nella revisione e nel riordino del codice vigente di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In tale ottica, il differimento temporale proposto costituisce il presupposto necessario per attuare l'ambiziosa e complessa operazione di stesura di un nuovo codice in materia di motorizzazione e circolazione stradale, codice che potrà anche ricomprendere l'attuale disciplina, opportunamente rivista, razionalizzata e integrata, nonché le modifiche già apportate a mezzo della legge 25 novembre 2024, n. 177.

Ci si prefigge di addivenire a un nuovo *corpus* normativo che sarà un codice auto-esaustivo recante, oltre alla normativa primaria, anche la disciplina di natura tecnica, in parte oggi contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

L'operazione, nel suo complesso, coerentemente con gli obiettivi di governo, è, dunque, finalizzata a consentire il corretto ed efficace esercizio della delega necessario per la stesura di un nuovo codice della stradale organico, semplificato e stabile, anche nella prospettiva di una maggiore efficacia e deterrenza del sistema sanzionatorio.

L'intervento normativo appare necessario anche in considerazione della esigenza di integrare e rivedere la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, oltre che nell'ottica di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente. In particolare, con il nuovo codice della strada si intende fornire puntuale base normativa a quei principi frutto di indirizzi giurisprudenziali consolidatisi nel tempo (si pensi, ad esempio, al principio di massima prudenza, cautela e attenzione o al principio di responsabilità e di affidamento), nonché adeguare l'attuale architettura normativa alle nuove forme di mobilità dolce o di micromobilità, così come richiesto dall'Unione europea, senza, tuttavia, cedere il passo alle ineludibili e prioritarie esigenze di sicurezza della circolazione.

Sempre in coerenza con gli obiettivi europei e di governo, con il nuovo codice della strada si intende dare seguito all'intervento, iniziato con la legge n. 177 del 2024, volto a ridurre il tasso di incidentalità, ponendo l'attenzione anche sugli aspetti della formazione dei guidatori, della tutela degli utenti deboli, della razionalizzazione del sistema sanzionatorio non in chiave maggiormente

afflittiva quanto piuttosto in una prospettiva di ponderazione del grado di pericolosità del comportamento illecito e delle potenziali conseguenze lesive in termini di incidentalità.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Si riportano di seguito le disposizioni che costituiscono il quadro di riferimento nazionale:

- articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, relativo alla delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo codice della strada*”;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”;
- legge 1 dicembre 1986, n. 870, recante “*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*”;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l’articolo 1, commi da 75 a 75-*vicies quinquies*, relativo alla micromobilità elettrica.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L’intervento normativo apporta modifiche all’articolo 35 della legge n. 177 del 2024, al fine di prorogare da dodici a diciotto mesi il termine per l’esercizio della delega ivi prevista e di precisare che il redigendo decreto legislativo non si limita ad una revisione e riordino del codice della strada di cui al vigente decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ma è finalizzato all’integrale riscrittura del codice.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L’intervento regolatorio è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7) *Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è prevista rilegificazione e la novella è volta ad espungere, nel testo del vigente articolo 35 della legge n. 177 del 2024, il riferimento alla delegificazione. Nell’ambito dei lavori già avviati per la riscrittura del nuovo codice, non è, infatti, emersa alcuna esigenza di delegificazione di normativa

esistente, posto che il redigendo testo normativo conterrà la normativa di rango primario e la normativa secondaria di natura tecnica, ora prioritariamente contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché in appositi regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Attualmente, non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento eurounitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato, non risultano aperte procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esserci giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo innova l'articolo 35 della legge n. 177 del 2024 e, in particolare, reca modifiche ai commi 1, 3, 4 e 6, inserisce il comma 4-*bis* e abroga i commi 5 e 7.

Ciò al fine di:

- prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega ivi prevista;
- precisare che il redigendo decreto legislativo è finalizzato all'integrale riscrittura del codice della strada, con conseguente adozione di un nuovo codice che non si esaurisce nella revisione e nel riordino del codice vigente di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- espungere il riferimento alla delegificazione in quanto non è emersa alcuna esigenza di delegificazione di normativa esistente;
- prevedere che, sia nelle materie di cui al comma 3 che nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 35, possano essere adottati appositi allegati ai decreti legislativi previsti dal comma 1, precisando che tali allegati potranno assumere forma regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ovvero 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 in sede di sostituzione o abrogazione degli stessi. Tale procedimento è stato mutuato dal vigente codice dei contratti pubblici.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo è volto a ridefinire la procedura per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177 del 2024 allo scopo di addivenire all'elaborazione di un nuovo testo normativo auto applicativo.

In tale contesto si inserisce l'abrogazione del comma 7 del medesimo articolo 35 atteso che gli allegati al codice saranno esaustivi anche in relazione alla disciplina di dettaglio.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non contiene disposizioni con effetto retroattivo o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non vi sono, inoltre, disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo si pone in linea con l'obiettivo di addivenire a un nuovo *corpus* normativo che sarà un codice auto-esaustivo recante, oltre alla normativa primaria, anche la disciplina di natura tecnica. In questa ottica si pongono le modifiche apportate ai commi 4 e 6 dell'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, nonché l'inserimento del nuovo comma 4-bis. In particolare, con tali modifiche si prevede che, sia nelle materie di cui al comma 3, che nelle materie di cui al comma 4, dell'articolo 35, possano essere adottati appositi allegati ai decreti legislativi previsti dal comma 1, precisando che tali allegati potranno assumere forma regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ovvero 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 in sede di sostituzione o abrogazione degli stessi. Tale procedimento è stato mutuato dal vigente codice dei contratti pubblici. È ovviamente ricompresa la disciplina oggi contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Oggetto: Schema di disegno di legge recante «Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177» - Richiesta di esenzione dall'AIR

Con riferimento allo schema di disegno di legge in oggetto, si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Lo schema di disegno di legge, composto da soli due articoli (*Art. 1 (Proroga del termine)* e *Art. 2 (Entrata in vigore)*), interviene sull'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, al fine di prorogare da dodici a diciotto mesi il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di revisione e riordino del Codice della Strada di cui al vigente decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Tale proroga, in particolare, appare necessaria in considerazione dell'ambiziosa e complessa operazione di radicale semplificazione e razionalizzazione delle fonti normative sottesa alla delega.

L'intervento normativo, infatti, non si esaurisce in una mera revisione del testo codicistico, ma persegue l'obiettivo primario di una drastica semplificazione del quadro normativo, volta a unificare in unico *corpus* normativo l'insieme delle disposizioni di carattere legislativo e regolamentare che disciplinano la materia all'attualità in modo disorganico.

La complessità giuridica e tecnica dell'attività di ricognizione, selezione e armonizzazione di decenni di produzione normativa impone un orizzonte temporale adeguato a garantirne la coerenza intrinseca e la corretta implementazione.

Il termine di dodici mesi, fissato dall'articolo 35 nella formulazione vigente, risulta, pertanto, incongruo rispetto alla complessa operazione di riordino come sopra descritta e costituisce una condizione essenziale per il corretto ed efficace esercizio della delega, finalizzato alla creazione di un ordinamento della circolazione stradale organico, semplificato e stabile, anche nella prospettiva di una maggiore efficacia e deterrenza del sistema sanzionatorio.

*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

Trattandosi di un disegno di legge che esaurisce i suoi effetti nell'ambito della procedimentalizzazione dell'attività normativa del Governo, lasciando di fatto invariato l'assetto normativo vigente, lo stesso non comporta costi di adeguamento.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

Lo schema di disegno di legge in esame prevede l'estensione a diciotto mesi del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177 del 2024 da parte del Governo e la modifica dell'iter procedurale nei termini di cui al punto che precede.

Stante la natura meramente procedurale dello schema, non si ravvisano destinatari dell'intervento, in quanto il destinatario è esclusivamente il Governo, ai fini della nuova procedura individuata, essendo rimasti invariati i criteri di delega.

c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto

Come evidenziato nella relazione tecnica a corredo dello schema di disegno di legge in oggetto, trattandosi di un intervento che esaurisce i suoi effetti nell'ambito della procedimentalizzazione dell'attività normativa del Governo, lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il disegno di legge ha natura meramente ordinamentale.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato

L'intervento normativo non incide sugli assetti concorrenziali del mercato.

Cons. Elena Griglio

21 NOV. 2025

VISTO: _____

Il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Proroga del termine e disposizioni relative all'oggetto della delega legislativa)

1. All'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio »;

b) al comma 3, la lettera d) è abrogata;

c) al comma 4, l'alinfa è sostituito dal seguente: « Il Governo è autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti nonché la disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nelle materie indicate al comma 3 nonché nelle seguenti materie: »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il Governo è autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi

di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti nelle materie di cui ai commi 3 e 4 »;

e) il comma 5 è abrogato;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli allegati di cui ai commi 4 e 4-*bis* possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

g) il comma 7 è abrogato.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0171000